



PROGRAMMA GENERALE DI INTERVENTO
“POTENZIAMENTO DEGLI SPORTELLI E INTERVENTI MIRATI
AL SERVIZIO DEL CITTADINO CONSUMATORE”

INTERVENTO N. 2

“Supporto alle Forze dell’Ordine in tema di anticontraffazione/sicurezza prodotti”

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata “Regione”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____, autorizzat_ alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

E

l’associazione Adiconsum Veneto, con sede legale in via Piave, 7 – 30171 Mestre Venezia, codice fiscale 90040290273, di seguito denominata “Adiconsum”, rappresentata da _____, nat_ a _____, il _____, in qualità di _____

PREMESSO CHE

A) la Regione, in conformità alle norme dell’Unione europea e della legislazione nazionale, nell’esercizio dei propri poteri, riconosce il fondamentale ruolo sociale ed economico dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi e ne promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27, recante “*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*”, assicurando nel contempo l’informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti;

B) con decreto del 12 febbraio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: “MISE”), in attuazione dell’art. 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ha determinato in 20 milioni di euro le risorse finanziarie destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, assegnando alle Regioni la somma complessiva di 10 milioni di euro dei quali 791.959,00 euro destinati alla Regione, per la realizzazione di iniziative dirette all’assistenza, all’educazione, al supporto dei cittadini consumatori ed utenti;

C) con decreto del 17 giugno 2019, modificato con decreto del 26 luglio 2019 (di seguito: “*decreto direttoriale del 17 giugno 2019*”), il Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del MISE, ha specificato modalità, termini e criteri per il finanziamento dei programmi delle Regioni e fissato il giorno 20 ottobre 2019 quale termine di scadenza per la loro presentazione;

D) con deliberazione 8 ottobre 2019, n. 1451, la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma Generale di Intervento per la concessione di contributi assegnati provvisoriamente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2019, denominato “*Potenziamento degli sportelli e interventi*”



2e4ba4f6



mirati al servizio del cittadino consumatore”, articolato su quattro Interventi, tra i quali l’Intervento n. 2 “*Supporto alle Forze dell’Ordine in tema di anticontraffazione/sicurezza prodotti*”;

E) con nota prot. MISE n. 349453 del 12/12/2019, prot. Regione n. 538260 del 12/12/2019, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che con proprio decreto datato 04/12/2019, registrato il 06/12/2019, n. 7922, è stato approvato il suddetto Programma Generale di Intervento;

F) con deliberazione _____, n. _____, la Giunta regionale del Veneto ha approvato gli schemi di convenzione per l’attuazione del Programma Generale di Intervento;

G) la Regione, per la realizzazione dell’Intervento n. 2 del Programma Generale di Intervento, si avvarrà della collaborazione di Adiconsum, come previsto dal Programma Generale di Intervento approvato dal MISE;

H) le risorse finanziarie complessive disponibili per l’attuazione dell’Intervento n. 2 corrispondono a euro 30.000,00 e la sua realizzazione ha per obiettivo contribuire a garantire ai consumatori l’acquisto di prodotti originali e sicuri mettendo a disposizione delle Forze dell’Ordine e delle Polizie locali degli strumenti utili alle attività d’indagine;

ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Soggetto attuatore

Adiconsum collaborerà con la Regione in qualità di soggetto attuatore alla realizzazione dell’Intervento n. 2, denominato “*Supporto alle Forze dell’Ordine in tema di anticontraffazione/sicurezza prodotti*”, nell’ambito del Programma Generale di Intervento “*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*” approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, per l’importo di euro 30.000,00 (trentamila,00).

Ai sensi del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e nel rispetto delle indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione dell’Intervento n. 1 Adiconsum potrà avvalersi delle associazioni provinciali responsabili degli sportelli Adiconsum sul territorio del Veneto.

Articolo 2 – Oggetto

Adiconsum attuerà i contenuti dell’Intervento n. 2 come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, e dai suoi allegati.

Articolo 3 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione.



2e4ba4f6



Le attività dell'Intervento n. 2 dovranno essere completate entro il 28 febbraio 2021, salva la possibilità di richiedere, entro e non oltre trenta giorni prima della data di scadenza, la proroga del termine per un periodo massimo di mesi due per cause non dipendenti da Adiconsum.

Alla luce di quanto previsto dal decreto del 31 marzo 2020 del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché alla luce della disciplina in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ivi richiamata e visto l'incerto evolversi della situazione epidemiologica, il termine di cui al comma precedente, nonché le modalità di svolgimento dell'Intervento, potranno essere rimodulati dalla Regione, anche su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 4 - Pubblicità

Adiconsum provvederà affinché le attrezzature acquistate, nonché tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, recluso, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "*realizzato/acquistato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione del Veneto con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018*", pena la non ammissibilità delle relative spese.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Così come previsto dall'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di approvazione del Programma Generale di Intervento.

Per la realizzazione dell'Intervento n. 2 viene riconosciuto ad Adiconsum l'importo di euro 30.000,00 (trentamila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., suddiviso per le seguenti categorie di spesa:

C2. b) spese per acquisizione di servizi: Euro 30.000,00

Tale ripartizione potrà essere modificata seguito di motivata e preventiva richiesta agli Uffici competenti.

Adiconsum si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine comunica alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Si impegna altresì a comunicare entro sette giorni alla Regione ogni eventuale variazione di tali dati.

Articolo 6 – Termini di erogazione

La Regione erogherà il contributo di 30.000,00 euro con le seguenti modalità alternative:

a) su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa e previa verifica della documentazione presentata:

a.1) un primo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro il 31 agosto 2020, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di



2e4ba4f6



- una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- a.2) un secondo acconto, per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2020, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- a.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 28 febbraio 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- b) in alternativa, su richiesta di Adiconsum, compatibilmente con la disponibilità di cassa:
- b.1) il 45% del contributo assegnato, su presentazione della seguente documentazione:
- b.1.1) comunicazione di avvio delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;
- b.1.2) impegno a presentare la documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 60% della spesa complessiva ammessa al contributo, nonché una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum, entro e non oltre il 31 agosto 2020;
- b.1.3) fideiussione bancaria a favore della Regione di importo pari al contributo richiesto e riportante le seguenti condizioni:
- la garanzia deve coprire il rischio derivante dalla mancata realizzazione della parte dell'Intervento n. 2 affidata all'attuazione di Adiconsum, nei tempi previsti all'articolo 3 e nei contenuti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, e dai suoi allegati;
 - la garanzia deve avere efficacia dalla data di richiesta dell'anticipazione fino alla data di conclusione delle attività ed essere prorogabile irrevocabilmente almeno di sei mesi in sei mesi fino allo svincolo disposto con decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi;
 - il mancato pagamento dei supplementi di premio non può essere opposto alla Regione;
 - non è consentito nel corso dell'esecuzione dell'Intervento alcuno svincolo parziale dell'impegno garantito;
- b.2) un secondo acconto per un importo pari al 45% del contributo assegnato, a fronte della presentazione, entro e non oltre il 15 novembre 2020, della documentazione attestante la spesa sostenuta pari al 30% della spesa complessiva ammessa al contributo, valutata idonea dai competenti Uffici della Regione, nonché di una relazione dettagliata delle attività svolte per stato di avanzamento sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum;



2e4ba4f6



b.3) saldo del contributo, pari al massimo al 10% del contributo assegnato, da richiedersi entro il 28 febbraio 2021, a seguito di approvazione sia della rendicontazione finale delle spese sostenute, sia della relazione dettagliata complessiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante di Adiconsum.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento “*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*”.

Articolo 7 – Modalità di rendicontazione

Adiconsum, entro la data di scadenza prevista per il completamento dell’Intervento n. 2, trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle “Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione” di cui all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

Ai fini dell’ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum saranno applicati i criteri e le modalità previsti con deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

La rendicontazione dovrà inoltre riportare i risultati raggiunti, con l’indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi all’Intervento n. 2 indicati nel medesimo Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451.

Sui titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive, dovrà essere apposta, in modo chiaro e indelebile, la dicitura: “*Spesa relativa all’Intervento n. 2 del Programma Generale della Regione del Veneto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.M. 12 febbraio 2019*”, pena la non ammissibilità delle relative spese.

Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 8 - Monitoraggio

Adiconsum coopererà per il monitoraggio rivolto allo stato di avanzamento del Programma Generale di Intervento, come da art. 10 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, e relativi allegati.

A tal fine, salve le ulteriori attività di monitoraggio previste, decorsi sei mesi alla data di approvazione del Programma Generale di Intervento e comunque entro il 31 agosto 2020, trasmetterà un rapporto, sottoscritto dal legale rappresentante di Adiconsum, recante i risultati raggiunti, con l’indicazione dei valori relativi a ciascuno degli indicatori di risultato individuati nell’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451, raffrontando detti risultati e valori con obiettivi, finalità generali, risultati attesi in



2e4ba4f6



termini quantitativi e qualitativi e valori attesi relativi all'Intervento n. 2 indicati nel medesimo Allegato B della deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2019, n. 1451.

I competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione in ogni fase del procedimento, nonché la Commissione di cui all'articolo 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 in sede di verifica, potranno richiedere elementi informativi sullo stato di avanzamento dell'Intervento e documentazione sulla sua attuazione.

Per ogni evento relativo all'Intervento, quali lo svolgimento di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici o l'attivazione di sportelli o siti internet, Adiconsum trasmetterà alla Regione, preventivamente e comunque con almeno cinque giorni di anticipo, a mezzo PEC o secondo le diverse modalità che saranno comunicate dai competenti Uffici della Regione, specifica comunicazione relativa a tema, data e luogo dell'evento, nonché copia in formato elettronico del materiale divulgativo ed informativo realizzato.

In occasione della realizzazione di incontri pubblici, convegni ed eventi vari sui temi consumeristici Adiconsum sottoporrà ai partecipanti questionari relativi al gradimento per l'iniziativa e alla comprensione della tematica, nonché per la raccolta di eventuali suggerimenti utili ai fini del miglioramento dell'azione regionale a tutela dei consumatori. Adiconsum fornirà alla Regione un resoconto dettagliato circa gli esiti di tali consultazioni.

I termini di cui al presente articolo potranno essere rimodulati dalla Regione, su richiesta di Adiconsum, fermo il rispetto dei termini e delle scadenze previsti complessivamente per il Programma Generale di Intervento "*Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore*".

Articolo 9 – Commissione di verifica

Adiconsum collaborerà con l'apposita Commissione di verifica per la realizzazione del Programma Generale di Intervento, come da art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019.

Articolo 10 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, Adiconsum osserverà quanto previsto dal decreto direttoriale del 17 giugno 2019 e si atterrà alle indicazioni operative già condivise, nonché ad ogni altra disposizione eventualmente emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalla Regione per il periodo di durata dell'Intervento n. 2.

Articolo 11 – Revoca

Le fattispecie disciplinate dall'articolo 14 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 determinano la revoca del contributo assegnato con conseguente obbligo, in capo a Adiconsum, di restituire, con versamento presso la Tesoreria regionale, le somme eventualmente percepite indebitamente, dandone contestuale comunicazione alla Regione.



2e4ba4f6



La revoca potrà essere disposta anche qualora in sede di verifica da parte dei competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo Economico o della Regione o della Commissione di Verifica di cui all'art. 12 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 venissero riscontrate spese sostenute non rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 del decreto direttoriale del 17 giugno 2019 o non in linea con le tipologie di spesa previste dal piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1451 del 8 ottobre 2019.

In ogni caso sarà disposta la revoca dell'intero importo del contributo assegnato, qualora l'Intervento non risulti realizzato almeno per il 60%, sia con riferimento alla spesa ammessa al contributo o rimodulata ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto direttoriale del 17 giugno 2019, sia con riferimento ai risultati previsti.

Articolo 12 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione di Adiconsum al registro regionale delle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale n. 27 del 2009, ovvero in caso di successiva esclusione dal registro regionale medesimo; la risoluzione decorre dalla data di notifica del provvedimento di non accoglimento della domanda o di esclusione.

Nel caso in cui l'istanza di rinnovo dell'iscrizione al registro regionale non sia presentata, la convenzione avrà validità fino alla data ultima utile per la presentazione della domanda di rinnovo così come previsto dalla normativa regionale di riferimento. Le spese eventualmente sostenute successivamente alla decadenza della convenzione non saranno ritenute ammissibili a contributo.

La presente convenzione è altresì risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'Intervento; in caso di accertato inadempimento intimerà a Adiconsum di svolgere entro un congruo termine le attività previste dalla presente convenzione.

Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 14 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 596 dell'8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è _____



Il responsabile per il trattamento dei dati personali per Adiconsum è _____

Articolo 15 – Trasparenza dei contributi e divulgazione delle iniziative e dei risultati

Ai sensi dell’art. 1, commi da 125 a 129, della legge 4 agosto 2017, n. 124, Adiconsum è tenuta a pubblicare nel proprio sito internet o analogo portale digitale le informazioni relative ai contributi ricevuti ai sensi della presente Convenzione. Adiconsum si impegna ad effettuare la menzionata pubblicazione sotto la voce “Iniziativa a vantaggio dei consumatori – bando Regioni ex DM 12 febbraio 2019 – Regione del Veneto”.

Adiconsum, al fine di garantire il maggior beneficio per i consumatori, si impegna ad operare per la divulgazione delle iniziative realizzate e dei risultati raggiunti.

Articolo 16 - Registrazione

Le somme erogate a Adiconsum rappresentano un contributo statale; pertanto le parti richiedono la registrazione del presente atto solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data _____

Per la Regione del Veneto

Per Adiconsum Veneto

